



REGOLAMENTO

SERVIZI SCOLASTICI

Parte Prima: Servizio mensa

Parte Seconda: Servizio Trasporto

Approvato con delibera C.C. N.21 del 31.07.2021



COMUNE DI FRASCAROLO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

PARTE PRIMA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

PARTE SECONDA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO



PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Le norme del presente regolamento si applicano al servizio di ristorazione scolastica fornito dal comune direttamente o a mezzo di appaltatore, alle scuole pubbliche esistenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

ART.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 1, il personale docente dello Stato, autorizzato secondo le disposizioni di legge, e il personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto di studenti disabili in base a quanto previsto dai singoli rapporti contrattuali.
2. E' possibile estendere il servizio anche a bambini residenti al di fuori del territorio di Frascarolo e frequentanti le scuole del Comune, a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza.
3. Il servizio può, altresì, essere erogato agli utenti dei Centri Estivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o appaltati, per la durata degli stessi.

ART.3 ISCRIZIONI

1. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta da presentare presso il comune di Frascarolo al momento dell'iscrizione alla classe, siglata da un'esercente la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare.

ART.4 TARIFFE

1. Le tariffe vengono stabilite prima dell'inizio dell'anno scolastico dalla Giunta Comunale che ha facoltà di modificarle, dandone informazione agli utenti, secondo quanto stabilito al successivo art.11, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - determinazione di tariffe riferite ad ogni pasto effettivamente consumato;
 - possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata agli utenti, esclusi gli esenti, al momento dell'iscrizione al servizio;
 - possibilità di stabilire tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di appartenenza degli utenti, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di Isee.
 - Possibilità di prevedere agevolazioni e riduzioni in base al numero di utenti fruitori della mensaA tal fine sono individuati i seguenti scaglioni Isee :
 - fascia/tariffa sociale fino a 3000,00 euro
 - fascia/tariffa agevolata da 3000,01 a 12.000,00
 - fascia/tariffa normale da 12000,01

ART.5 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE/ESENZIONI

1. Le condizioni economiche e la modalità per poter avere accesso alle agevolazioni tariffarie/esenzioni sono stabilite con apposito provvedimento.

ART.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le modalità di pagamento vengono fissate annualmente con delibera di Giunta

ART.7 MANCATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di utente che ometta di provvedere al pagamento del servizio, l'ente o il concessionario, provvede alla diffida, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 e in caso di ulteriore mancato pagamento a seguito della diffida, provvede al recupero coattivo del dovuto. E' facoltà dell'ente, previa diffida e in caso di reiterato inadempimento nel pagamento del corrispettivo da parte dell'utenza, disporre la sospensione dall'ammissione al servizio mensa nei confronti dell'utente moroso.

ART.8 RIMBORSI

1. Il Comune assicura agli utenti il rimborso della tariffa pagata per il pasto nel caso di mancata fruizione del servizio.

ART.9 RITIRI

1. In caso di rinuncia al servizio durante l'anno scolastico è necessario darne comunicazione scritta al comune.

ART.10 VIGILANZA sul SERVIZIO

1. Il Comune garantisce un servizio di ristorazione scolastica di qualità ed efficace, nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari.
2. Al fine di garantire una ampia vigilanza del rispetto degli aspetti igienici, dietologici e qualitativi del servizio il Comune si avvale della collaborazione:
 - dei competenti servizi dell'Azienda ATS (Servizio igiene alimenti, Sanità pubblica...)
 - delle Commissioni mensa di plesso e Coordinamento mense scolastiche, secondo quanto disposto dal relativo regolamento.

ART.11 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti circa le modalità di prestazione del servizio mediante comunicazione scritta e/o tramite il sito comunale e altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a:
 - a) variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio
 - b) variazione delle modalità di pagamento;
 - c) variazioni delle modalità di erogazione del servizio

ART 12 .ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento trova applicazione dall'anno scolastico 2021/2022



PARTE SECONDA

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 SCOPI E ORGANIZZAZIONE

1. Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico presso il comune di Frascarolo..
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e efficienza ed attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
4. I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle esigenze oggettive del servizio e di quelle degli utenti;
 - b) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia ed economicità del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
 - c) erogare per quanto possibile il trasporto nelle aree di pertinenza degli istituti scolastici. Le famiglie degli utenti che frequentano scuola diversa da quella di appartenenza in relazione al luogo di residenza dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.
 - d) erogare per quanto possibile il trasporto agli alunni residenti che distano dalla scuola di competenza almeno 500 mt per la scuola primaria e dell'infanzia. Per gli alunni che distano meno il trasporto potrà essere concesso qualora vi sia disponibilità sugli Scuolabus interessati a detti percorsi nel piano generale predisposto e siano rispettati gli orari prestabiliti.
5. I percorsi degli scuolabus ed i punti di fermata saranno programmati all'inizio di ogni anno scolastico tenendo conto dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'esigenza del servizio. Potranno essere stabiliti punti di fermata distanti dalle abitazioni nei casi di difficoltà di accesso alla strada, presenza di strade private, presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti o domiciliati a Frascarolo

iscritti alle scuole pubbliche primarie (infanzia e scuola elementare) di Frascarolo.

2. Per i residenti in comuni limitrofi il servizio verrà attivato, compatibilmente con le dotazioni dell'ente e la funzionalità del servizio, previo accordo con le amministrazioni interessate.

3. Annualmente l'Ufficio Servizi Scolastici, in base all'elenco dei richiedenti dispone il piano di trasporto con l'indicazione degli orari e delle relative fermate e con l'indicazione degli eventuali servizi presso l'abitazione per gli alunni disabili.

ART. 3 ALTRE AREE DI UTENZA

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Educativo, compatibilmente con le risorse disponibili può utilizzare gli scuolabus per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione a iniziative didattiche extrascolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni al mare ed in montagna per i ragazzi che frequentano le scuole di Frascarolo.

2. Resta inteso che gli scuolabus potranno essere utilizzati in orario scolastico, per l'effettuazione di gite a carattere didattico, culturale o sportivo autorizzate dalle competenti autorità scolastiche anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 83 del D.Lgs 285/97 e del D.M. 4.7.94.

3. Relativamente al comma precedente l'Istituto Comprensivo dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici, il calendario delle gite scolastiche con relativa destinazione. In assenza di tale comunicazione la gita non potrà essere effettuata.

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori/tutori/affidatari degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare ogni anno domanda al Comune entro la scadenza fissata dall'ufficio scolastico comunale con preventiva pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Le domande di iscrizione al servizio presentate entro il termine fissato al precedente comma saranno accettate in ordine di acquisizione al protocollo fino all'esaurimento della disponibilità di posti nello scuolabus.

3. Eventuali domande pervenute successivamente e, comunque, nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi.

4. I genitori/tutori/affidatari dovranno sottoscrivere unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione delle disposizioni del presente regolamento e di ogni altro provvedimento adottato in materia dall'amministrazione comunale.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

2. I genitori/tutori/affidatari si impegnano personalmente, o tramite persona maggiorenne e

non incapace, appositamente delegata, a riprendere in consegna il proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus nell'orario stabilito.

3. In caso di mancata presenza dei genitori/tutori/affidatari o delle persone da loro delegate, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà accompagnato presso la sede della Polizia Municipale o presso la scuola ove i genitori/tutori/affidatari andranno a riprenderlo.

4. Questo inconveniente potrà verificarsi al massimo 2 volte nel corso dell'anno, dopo di che il servizio sarà interrotto previo avviso scritto alla famiglia.

ART. 6

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. "La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale. A tal fine la Giunta provvederà avuto riguardo alle risorse/fondi comunali disponibili per il servizio nell'ambito del principio di invarianza delle spese, all'interesse dell'ente di mantenere le scuole pubbliche nel paese e tenuto conto della situazione economica dell'ente e della situazione economica e familiare dell'utenza. (cfr sezione autonomie Corte Conti numero 25 del 7 10 2019)

ART. 7

FRUIZIONE DEI NON RESIDENTI

1. Per i non residenti trovano applicazione le tariffe e i compensi, anche forfettari, previsti dagli accordi stipulati tra le amministrazioni interessate

ART. 8

ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico e' garantito per gli alunni portatori di handicap tramite:
 - personale a convenzione;
 - personale straordinario assunto a tempo determinato;
 - volontari;
 - lavoratori socialmente utili;
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dalla scuolabus;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e la riconsegna ai genitori o delegati
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso.

ART. 9

ALUNNI DISABILI

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni disabili, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 5/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" nelle seguenti modalità: servizio presso l'abitazione in presenza di

disabilità grave.

- tramite mezzi quali scuolabus o automobili;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature;

ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di sicurezza quali lo stare seduti, allacciare le cinture di sicurezza ove presenti, evitare schiamazzi. Gli alunni devono rispettare le prescrizioni adottate dal comune per contrastare l'emergenza covid 19.
2. In caso di comportamento scorretto e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - colloquio con i familiari;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione temporanea del servizio ripristinabile dietro valutazione dell'ufficio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori/tutori/affidatari del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
4. La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di assenze che si prolunghino oltre i 30 giorni senza alcuna giustificazione, l'Ufficio provvede alla cancellazione degli utenti del servizio, previa comunicazione scritta all'utente stesso.
5. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad effettuare il servizio per ragioni tecniche o di forza maggiore.

ART. 11 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati e al rispetto della normativa di prevenzione del covid 19.

ART. 12 ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale è responsabile dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.
2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia a provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. E' obbligo della famiglia accompagnare e riprendere il bambino all'orario stabilito rimanendo responsabile del minore, sotto ogni profilo civilistico, penale, amministrativo, nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e discesa. L'amministrazione non assume responsabilità per avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. La mancata presenza dei familiari o delle persone autorizzate alla fermata sarà

segnalata alle autorità competenti e in caso di reiterazione del comportamento, sarà disposta con provvedimento dell'ufficio scolastico, l'esclusione dal servizio.

ART 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento trova applicazione a partire dall'anno scolastico 2021/2022